

ARTT. 186/187 C.d.S. - NORMALI CONTROLLI SU STRADA

Cronologico atti da espletare

1. Fermare i veicoli da sottoporre a controllo nei modi previsti dalla Legge;
2. farsi consegnare i documenti di guida del conducente ed i documenti inerenti il veicolo;
3. se il conducente ha tenuto un comportamento di guida anomalo, se presenta alitosi alcolica, se pronuncia frasi sconnesse, se presenta un equilibrio precario ed altro che possa far presupporre alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti o psicotrope, invitare il conducente a sottoporsi a test alcolimetrico tramite etilometro, o in prima istanza, se nella disponibilità degli operatori, a sottoporsi ad accertamenti preliminari per verificare la presenza nell'aria espirata di alcool, se tale pre-test risulta positivo il conducente va sottoposto a accertamento definitivo tramite etilometro.

"PUNTO A" IL CONDUCENTE ACCONSENTE

Se dopo i due test di Legge anche la prova etilometrica risulta positiva si procederà come di seguito:

1. verbale di accertamenti urgenti sulla persona (allegare scontrini) **(non si rilascia copia);**
 - **[CASO 1 (art. 186 comma 2 lettera c) misurazione superiore a 1,5 g/l] verbale di sequestro AMMINISTRATIVO finalizzato alla confisca se il mezzo è di proprietà del conducente stesso (si rilascia copia). (affidare in custodia giudiziale al custode acquirente - art. 214 bis - ai sensi dell'art. 224 ter). Se il mezzo è di proprietà di persona estranea al reato nessuna sanzione accessoria rivolta al veicolo. Si procederà ad affidare il veicolo a persona idonea indicata dal trasgressore od in mancanza a farlo recuperare da ditta autorizzata che lo trasporterà nel luogo indicato dal trasgressore, o in mancanza presso l'autorimessa della ditta intervenuta. Il tutto a spese del trasgressore. **N.B. trattasi****

di semplice recupero non di un affidamento in custodia alla ditta.

- [**CASO 2 (art. 186 conna 2 lettera b)** misurazione superiore a 0,8 g/l ma inferiore o uguale a 1,5 g/l] nessuna sanzione accessoria rivolta al veicolo. Si procederà ad affidare il veicolo a persona idonea indicata dal trasgressore od in mancanza di farlo recuperare da ditta autorizzata che lo trasporterà nel luogo indicato dal trasgressore, o in mancanza presso l'autorimessa della ditta intervenuta. Il tutto a spese del trasgressore. **N.B. trattasi di semplice recupero non di un affidamento in custodia alla ditta;**

2. verbale di ritiro della patente di guida ai fini della sospensione; **(si rilascia copia)**
3. verbale di affidamento del veicolo **(si rilascia copia);**
4. verbale di elezione di domicilio e contestuale nomina del difensore **(non si rilascia copia);**
5. verbale all'art. 186/187 C.d.S. **(non si rilascia copia e non si fa firmare)**
6. annotazione del capo pattuglia;
7. stesura della notizia di reato a firma dell'istruttore responsabile dei servizi.

trasmissione completa degli atti alla squadra di P.G. per l'inoltro degli stessi all'A.G. competente.

- [**CASO 3 (art. 186 conna 2 lettera a)** misurazione superiore a 0,5 g/l ma inferiore uguale a 0,8 g/l] nessuna sanzione accessoria rivolta al veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria da € 500 tramite normale verbale di contestazione al CDS di cui si rilascia copia al trasgressore e si procederà comunque con verbale di ritiro della patente di guida ai fini della sospensione **(di cui si rilascia copia).**

Se tale infrazione è commessa da:

- conducenti di età inferiore a 21 anni;
- conducenti nei primi 3 anni dal conseguimento della patente di guida di categoria "B";
- conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone (noleggio con conducente, taxi, servizio di linea per trasporto persone);
- conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose (per conto terzi, in servizio di linea, in servizio di piazza);
- conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Si applica la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma pecuniaria da € 667 tramite normale verbale di contestazione al CDS di cui si rilascia copia al trasgressore e si procederà comunque con verbale di ritiro della patente di guida ai fini della sospensione (**di cui si rilascia copia**).

-[CASO 4 (art.186 bis) misurazione superiore a 0 g/l ma inferiore uguale o a 0,5 g/l] nessuna sanzione accessoria rivolta al veicolo.

N.B. L'articolo 186 bis si applica a:

- conducenti di età inferiore a **21 anni**;
- conducenti nei **primi 3 anni** dal conseguimento della patente di guida di categoria "B";
- conducenti che esercitano l'attività di **trasporto di persone** (noleggio con conducente, taxi, servizio di linea per trasporto persone);
- conducenti che esercitano l'attività di **trasporto di cose** (per conto terzi, in servizio di linea, in servizio di piazza);

- conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico **superiore a 3,5 t.**, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli **superiore a 3,5 t.**, di **autobus** e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Si applica la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma pecuniaria da **€ 155** tramite normale verbale di contestazione al CDS di cui si rilascia copia al trasgressore. **Non si procede al ritiro** della patente di guida.

Nel caso che la violazioni di cui all' art. 186 del C.d.S. **con misurazioni superiori a 0,8 g/l ma inferiori od uguali ad 1,5 g/l di alcol presenti nell'aria espirata**, vengano consumate alla guida di ciclomotori o di motocicli si procede con il sequestro amministrativo dei mezzi ai sensi dell'art. 213 CdS e questi ultimi non possono essere affidati all'avente diritto (art. 214 comma 1° ter). **Nel caso invece di violazione sempre dell'art. 186 ma con misurazione superiore a 1,5 g/l** si procederà come per gli autoveicoli, ossia sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.

ART. 187

N.B. se gli accertamenti mirati alla verifica della presenza di alcool nell'aria espirata danno esito negativo ma il conducente continua ad avere comportamenti instabili che fanno quindi presupporre l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si rende necessario l'accompagnamento presso una struttura sanitaria al fine del prelievo e conseguente esame di liquidi biologici. In caso di rifiuto procedere come per il successivo **"PUNTO B"**, facendo chiaramente riferimento non all'art. 186 del C.d.S. ma al 187.

Per quanto riguarda la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, **accertata** tramite certificazione rilasciata da una struttura sanitaria, si procederà come per

il "PUNTO A - CASO 1" allegando al verbale di accertamenti urgenti sulla persona la stessa certificazione medica sopra indicata.

"PUNTO B" IL CONDUCENTE RIFIUTA

Si procederà come se il conducente fosse risultato positivo ai test alcolimetrici con misurazione superiore a 1,5 g/l. La procedura da seguire è la stessa del "PUNTO A - CASO 1". Importante evidenziare nell'annotazione di servizio la sintomatologia comportamentale del conducente affinché sia possibile affermare che lo stesso che si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti alcolemici o presso le strutture sanitarie abbia guidato in stato di alterazione psico-fisica.

ARTT. 186/187 C.d.S.

CONDUCENTE EBBRO CHE PROVOCHI INCIDENTE STRADALE

Cronologico atti da espletare

1. se non ci sono feriti che hanno ricorso alle cure del pronto soccorso e quindi i conducenti coinvolti sono presenti, farsi consegnare i documenti di guida ed i documenti inerenti il veicolo;
2. se uno o più dei conducenti coinvolti presenta alitosi alcolica, se pronuncia frasi sconnesse, se presenta un equilibrio precario ed altro che possa far presupporre alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti o psicotrope, invitare il conducente a sottoporsi a test alcolimetrico tramite etilometro, o in prima istanza, se nella disponibilità degli operatori, a sottoporsi ad accertamenti preliminari per verificare la presenza nell'aria espirata di alcool, se tale pre-test risulta positivo il conducente va sottoposto a accertamento definitivo tramite etilometro.
3. se uno o più conducenti sono stati ricoverati presso il pronto il pronto soccorso, ed in base a dichiarazioni testimoniali, o a detta dei sanitari, ci sia il dubbio che trattasi di persona in stato di alterazione psico-fisica è opportuno compilare modulo di richiesta alla struttura sanitaria per

accertamenti sui liquidi biologici al fine di appurare la presenza nell'organismo di alcool o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

"PUNTO A" IL CONDUCENTE ACCONSENTE

Se dopo i due test di Legge la prova etilometrica risulta positiva, o a seguito di nostra richiesta di analisi dei liquidi biologici, queste risultino positive, si procederà come di seguito:

1. verbale di accertamenti urgenti sulla persona (allegare scontrini o certificazione medica **(non si rilascia copia)**)

-[CASO 1 (art. 186 conna 2 lettera c) misurazione superiore a 1,5 g/l] verbale di sequestro AMMINISTRATIVO finalizzato alla confisca se il mezzo è di proprietà del conducente stesso (affidare in custodia giudiziale al custode acquirente - art. 214 bis ai sensi dell'art. 224 ter). (si rilascia copia). [Se il mezzo è di proprietà di persona estranea al reato nessuna sanzione accessoria rivolta al veicolo. Si procederà ad affidare il veicolo a persona idonea indicata dal trasgressore od in mancanza a farlo recuperare da ditta autorizzata che lo trasporterà nel luogo indicato dal trasgressore, o in mancanza presso l'autorimessa della ditta intervenuta. Il tutto a spese del trasgressore. N.B. trattasi di semplice recupero non di un affidamento in custodia alla ditta].

- [CASO 2 (art. 186 conna 2 lettera b) misurazione superiore a 0,8 g/l ma inferiore o uguale a 1,5 g/l] Fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni se di proprietà del trasgressore, ai sensi dell'art. 214.

2. verbale di ritiro della patente di guida ai fini della sospensione;
(si rilascia copia)

3.verbale di elezione di domicilio e contestuale nomina del difensore;
(non si rilascia copia)

4.verbale all'art. 186 C.d.S. **(non si rilascia copia e non si fa firmare)**

5.annotazione del capo pattuglia;

6.stesura della notizia di reato a firma dell'istruttore responsabile dei servizi

trasmissione completa degli atti alla squadra incidenti stradali per l'inoltro degli stessi all'A.G. competente.

-[CASO 3 (art. 186 conna 2 lettera a) misurazione superiore a 0,5 g/l ma inferiore uguale a 0,8 g/l] si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria da € 1000 tramite normale verbale di contestazione al CDS di cui si rilascia copia al trasgressore e si procederà comunque con verbale di ritiro della patente di guida ai fini della sospensione (di cui si rilascia copia).

Fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni se di proprietà del trasgressore.

Se tale infrazione e commessa da:

- conducenti di età inferiore a 21 anni;
- conducenti nei primi 3 anni dal conseguimento della patente di guida di categoria "B";
- conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone (noleggio con conducente, taxi, servizio di linea per trasporto persone);
- conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose (per conto terzi, in servizio di linea, in servizio di piazza);
- conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria da € 1334 tramite normale verbale di contestazione al CDS di cui si rilascia copia al trasgressore e si procederà comunque con verbale di ritiro della patente di guida ai fini della sospensione (di cui si rilascia copia).

Fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni se di proprietà del trasgressore.

- **[CASO 4 (art.186 bis) misurazione superiore a 0 g/l ma inferiore uguale o a 0,5 g/l]**

N.B. L'articolo 186 bis si applica a:

- **conducenti di età inferiore a 21 anni;**
- **conducenti nei primi 3 anni dal conseguimento della patente di guida di categoria "B";**
- **conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone (noleggio con conducente, taxi, servizio di linea per trasporto persone);**
- **conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose (per conto terzi, in servizio di linea, in servizio di piazza);**
- **conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, nonché di autoarticolati e di autosnodati.**

Si applica la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma pecuniaria da **€ 310** tramite normale verbale di contestazione al CDS di cui si rilascia copia al trasgressore. **Non si procede al ritiro** della patente di guida.

Nel caso che la violazioni di cui all' art. 186 del C.d.S. **con misurazioni superiori a 0,8 g/l ma inferiori od uguali ad 1,5 g/l di alcol presenti nell'aria espirata**, vengano consumate alla guida di ciclomotori o di motocicli si procede con il sequestro amministrativo dei mezzi ai sensi dell'art. 213 CdS e questi ultimi non possono essere affidati all'avente diritto (art. 214 comma 1° ter). **Nel caso invece di violazione sempre dell'art. 186 ma con misurazione superiore a 1,5 g/l** si procederà come per gli autoveicoli, ossia sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.

ART. 187

N.B. se gli accertamenti mirati alla verifica della presenza di alcool nell'aria espirata danno esito negativo ma il conducente continua ad avere comportamenti instabili che fanno quindi presupporre l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si rende necessario l'accompagnamento presso una struttura sanitaria al fine del prelievo e conseguente esame di liquidi biologici. In caso di rifiuto procedere come per il successivo "PUNTO B", facendo chiaramente riferimento non all'art. 186 del C.d.S. ma al 187.

Per quanto riguarda la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, accertata tramite certificazione rilasciata da una struttura sanitaria, si procederà come per il "PUNTO A - CASO 1" allegando al verbale di accertamenti urgenti sulla persona la stessa certificazione medica sopra indicata.

"PUNTO B" IL CONDUCENTE RIFIUTA

Si procederà come se il conducente fosse risultato positivo ai test alcolimetrici con misurazione superiore a 1,5 g/l. La procedura da seguire è la stessa del "PUNTO A - CASO 1". Importante evidenziare nell'annotazione di servizio la sintomatologia comportamentale del conducente affinché sia possibile affermare che lo stesso che si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti alcolemici o presso le strutture sanitarie abbia guidato in stato di alterazione psico-fisica.

Violazione articolo	Sanzione	Sanzione se provoca incidente
*186 bis	155.00 €	310 €
186 c.2 - L.a	500.00 €	1000.00 € (FAV se veicolo di sua proprietà)
*186 c.2 - L.a commessa da coloro cui si	667.00 €	1334.00 € (FAV se veicolo di sua

applica il 186 bis

proprietà)

*	conducenti di età inferiore a 21 anni;
*	conducenti nei primi 3 anni dal conseguimento della patente di guida di categoria "B";
*	conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone (noleggio con conducente, taxi, servizio di linea per trasporto persone);
*	conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose (per conto terzi, in servizio di linea, in servizio di piazza);
*	conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

DECURTAZIONE PUNTI	ART. 186	COMMI 2 E 7	10 PUNTI
	ART. 186 BIS	COMMA 2	5 PUNTI
	ART. 187	COMMI 1 E 8	10 PUNTI

Il responsabile "Nucleo Pronto Intervento"

Isp. Mario Vannozzi